



Prefettura di Trieste
Ufficio Territoriale del Governo

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PREVISTA DALL'ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9
COSTITUITA PRESSO LA PREFETTURA DI TRIESTE.**

Premessa

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione costituita con provvedimento prefettizio n. 2/A/18 TSUTG226492007 Area II del 18 luglio 2007, ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 (d'ora innanzi indicata come "Legge"), al fine di contenere il disagio abitativo per particolari categorie sociali e di favorire il passaggio, da casa a casa, di quei soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, per finita locazione, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni di cui all'art. 1 comma 1, della Legge.

Con il presente regolamento la Commissione individua il procedimento al termine del quale saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria i casi posti all'attenzione della Commissione, relativi a coloro che risultino sottoposti ad un provvedimento di rilascio di immobili per finita locazione, purché si trovino nelle particolari condizioni indicate all'art 4 del regolamento, o che riguardino famiglie collocate utilmente nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 1

Durata

La Commissione, che ha la durata di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Legge (15 febbraio 2007), avrà validità sino al 15 agosto 2008.

Articolo 2

Funzionamento della Commissione

La Commissione, convocata dal Prefetto, si riunisce con cadenza periodica ed in differente composizione, a seconda del Sindaco chiamato a partecipare, e si considera validamente operante con

la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti, così come individuati con il decreto prefettizio indicato in premessa.

Delle sedute viene redatto un verbale, a cura del segretario della Commissione.

Articolo 3

Compiti della Commissione

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esame delle istanze di differimento delle azioni di rilascio presentate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2, della Legge;
- b) monitoraggio degli alloggi disponibili per gli inquilini che versano nella condizione di cui all'art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2, della Legge;
- c) individuazione, previa eventuale verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati di cui al seguente art. 5, delle proposte di graduazione da trasmettere all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 4

Casi sottoposti alla Commissione

La Commissione, per l'eventuale graduazione finalizzata anche a favorire il passaggio da casa a casa, esaminerà i seguenti provvedimenti di rilascio di abitazioni:

1. provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, i cui conduttori rientrino in una delle seguenti tre ipotesi:
 - a) conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a euro 27.000 e che siano di età superiore a 65 anni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a euro 27.000 e che abbiano nel proprio nucleo familiare persone di età superiore a 65 anni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a euro 27.000, con figli fiscalmente a carico nel proprio nucleo familiare, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) altri provvedimenti di rilascio riguardanti conduttori utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 5

Presentazione della domanda

I soggetti che versano in condizioni di disagio abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2, della Legge - avvalendosi anche delle Associazioni rappresentative degli inquilini - potranno

presentare alla Commissione, per il tramite del Comune di residenza presso lo "Sportello casa" dell'ATER Trieste, apposita istanza intesa ad ottenere il differimento dello sfratto.

La domanda dovrà indicare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 della Legge, e segnatamente:

- di essere sottoposto a provvedimento di rilascio di immobile per finita locazione;
- di non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;
- di possedere un reddito familiare annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro;
- di essere (o avere nel proprio nucleo familiare) persona ultrasessantacinquenne, malato terminale o portatore di handicap con invalidità superiore al 66%, ovvero di avere nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico;
- di non trovarsi nella condizione di morosità accertata nei confronti del proprio locatore;

ovvero:

- che la famiglia, di cui si fa parte, è collocata utilmente nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 6

Verifica della domanda e sanatoria delle irregolarità

A seguito della presentazione delle domande di differimento, il Comune ricevente, avvalendosi anche dello "Sportello casa" dell'ATER Trieste, verifica la sussistenza dei requisiti prescritti, provvedendo a richiederne l'integrazione, qualora dovesse riscontrare irregolarità sanabili.

Successivamente alla verifica di cui sopra, il Comune trasmette la suddetta documentazione alla Commissione per le determinazioni di competenza.

Articolo 7

Inoltro all'Autorità Giudiziaria

La Commissione, esaminate le istanze inoltrate dal Comune, trasmette le determinazioni adottate all'Autorità Giudiziaria, per le valutazioni di competenza, ed al Comune interessato.

Articolo 8

Compensi

Dalla partecipazione alle sedute della Commissione non deriva alcun onere a carico del bilancio della Pubblica Amministrazione.

Articolo 9

Pubblicità del Regolamento



Il presente regolamento, approvato dalla Commissione, sarà reso pubblico tramite inserimento nel sito web della Prefettura di Trieste, dell'ATER Trieste, e dei Comuni di Trieste, Muggia e Duino Aurisina, nonchè affisso ai rispettivi Albi comunali, per la durata di validità della Commissione.

Trieste, 30 ottobre 2007

IL PREFETTO
(Baldano)

